



FEDERCHIMICA
ASSOGASTECNICI
GRUPPO IDROGENO VETTORE
ENERGETICO

REGOLAMENTO

MAGGIO 2022

Approvato dall'Assemblea costituente del 6 maggio 2021

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2021

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 5 maggio 2022

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 - Costituzione - Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	1

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Perimetro Associativo	3
Art. 5 - Ammissione	4
Art. 6 - Diritti dei Soci	5
Art. 7 - Obblighi e durata	5
Art. 8 - Contributi	6
Art. 9 - Sanzioni	6
Art. 10 - Cessazione della qualifica di Socio	6

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Art. 11 - Organi	8
Art. 12 - Assemblea	8
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	9
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 15 - Costituzione - Deliberazioni dell'Assemblea	10
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	11
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	11
Art. 18 - Consiglio Direttivo	12
Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo	13
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	14
Art. 21 - Presidente	15
Art. 22 - Commissione di Designazione del Presidente	17
Art. 23 - Vice Presidente	18
Art. 24 - Disposizioni Generali sulle cariche	19
Art. 25 - Segretario	19

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Art. 26 - Rendiconto Consuntivo e Budget	21
--	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL GRUPPO

Art. 27 - Modificazioni del Regolamento	22
Art. 28 - Scioglimento	22

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 29 - Adeguamento	23
Art. 30 - Norma di rinvio	23

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituito, all'interno e nell'ambito di Assogastecnici "Associazione Nazionale Imprese Gas Tecnici, Speciali e Medicinali" di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini degli Statuti delle stesse, il Gruppo Idrogeno Vettore Energetico.
2. Esso adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.
3. Il Gruppo merceologico rappresenta i seguenti settori:
 - a) Produzione idrogeno per usi energetici;
 - b) trasporto, stoccaggio e distribuzione di idrogeno gassoso e liquido per usi energetici;
 - c) progettazione di impianti e stazioni di servizio per idrogeno.
4. Il Gruppo può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali di competenza purché non vi aderiscano Federchimica o Assogastecnici anche in rappresentanza del Gruppo.

ART. 2

SEDE

1. Il Gruppo ha sede in Milano presso Federchimica-Assogastecnici.

ART. 3

SCOPI

1. Al Gruppo è affidata, nell'ambito di Assogastecnici, in forma autonoma e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e di Federchimica in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:
 - a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei settori di cui all'art. 1;
 - b) la tutela degli interessi dei Soci e dell'immagine dei settori;
 - c) l'assistenza sul piano tecnico economico dei Soci;
 - d) la rappresentanza del settore presso le Istituzioni, per favorire l'attività di ricerca e il conseguente sviluppo a livello tecnologico e industriale.
2. Il Gruppo promuove l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

3. Il Gruppo ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori merceologici di competenza, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente i settori merceologici rappresentati e non siano in contrasto con le funzioni spettanti a Federchimica e ad Assogastecnici. Le decisioni e l'attività devono essere in accordo con gli Statuti e la politica generale di Federchimica e di Assogastecnici.
4. Il Gruppo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi del Gruppo.
5. Il Gruppo è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
6. Il Gruppo, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice Comportamentale associativo, il Codice etico valori associativi di Confindustria – che concorre a costituire il presente Regolamento, - ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci alla loro osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono *effettivi* o *aggregati*.
2. Sono Soci *effettivi*:
le Imprese che producono idrogeno, oltre a svolgere attività di riempimento, trasporto e distribuzione di idrogeno e progettazione di impianti.
3. Tali Imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Assogastecnici, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
 - d) disporre di una adeguata struttura organizzativa.
4. Sono Soci *aggregati*:
le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarità e raccordo economico con le attività dei Soci effettivi, in possesso del seguente requisito: attività di produzione di seconda trasformazione (solo riempimento di recipienti), solo trasporto, stoccaggio e distribuzione di idrogeno per usi energetici, o solo attività di progettazione di impianti.
5. Le Imprese che hanno i requisiti dei Soci effettivi non possono aderire al Gruppo come Soci aggregati.
6. I Soci aggregati sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 9, laddove svolgano attività di consulenza, nei medesimi ambiti di competenza del Gruppo, rivolta ad Imprese associate e non associate, aventi i requisiti di Socio effettivo.
7. I Soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa del Gruppo.
8. La partecipazione delle Imprese è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

1. L'ammissione delle Imprese al Gruppo è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assogastecnici; in base allo stesso articolo, il Gruppo può richiedere alle Imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base ai predetti articoli degli Statuti di Federchimica e di Assogastecnici.
2. L'adesione al Gruppo comporta la contestuale iscrizione a Federchimica e ad Assogastecnici.
3. I rappresentanti delle Imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia professionale, anche con riferimento a quanto previsto dal presente Regolamento, dagli Statuti di Federchimica e di Assogastecnici, dal Codice Comportamentale Assogastecnici, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
5. La domanda di adesione deve essere presentata nelle modalità e secondo le previsioni contenute nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.
6. Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo e quindi inviate per l'approvazione al Consiglio Direttivo di Assogastecnici che può proporre al Gruppo il riesame delle determinazioni adottate, sentita, occorrendo, l'Impresa istante.
7. Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assogastecnici.
8. Per numero di addetti e per fatturato delle singole Imprese si intende rispettivamente quello del personale preposto e quello del fatturato, relativi alle sole attività rappresentate dai settori merceologici di cui all'art. 1, ed esercitate all'interno del territorio italiano.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dal Gruppo nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
2. Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.
3. I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi del presente Regolamento.
4. Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata l'appartenenza al Sistema confederale.
5. Ai Soci dimissionari è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo. Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo del Gruppo.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

1. L'adesione al Gruppo comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Regolamento, gli Statuti di Assogastecnici e di Federchimica, le deliberazioni dei rispettivi Organi, nonché il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.
2. L'adesione ha durata biennale e in seguito si intende tacitamente rinnovata.
3. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
4. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 27. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle Imprese dimissionarie.
5. L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

6. Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assogastecnici.

ART. 8

CONTRIBUTI

1. I Soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica determinati dalla stessa e di Assogastecnici, i contributi associativi di spettanza del Gruppo secondo i criteri e all'ammontare deliberati dall'Assemblea del Gruppo, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
3. I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

1. I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 9 "Sanzioni" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assogastecnici.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
 - b) per cessazione dell'attività dell'Impresa associata dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 27;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lett. e) dello Statuto della Federazione
 - f) per perdita dei requisiti associativi;
 - g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo di Assogastecnici.

2. In ogni caso, il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7.
3. Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'Impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Gruppo, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto dello stesso.
4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 27: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

ART. 11

ORGANI

1. Sono Organi del Gruppo:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente.

ART. 12

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.
2. Ciascun Socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
3. Le Imprese che fanno riferimento, sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente, sono considerate, a questo solo fine, come una sola Impresa associata.
4. Ciascun Socio dispone nell'Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti, come da quanto previsto dall'art. 5 ultimo comma, e dalla fascia di fatturato di appartenenza, secondo la seguente tabella:
 - a) per i Soci effettivi:

in base agli addetti:

- da 1 a 200 addetti: 1 voto ogni 50 addetti o frazione;
- da 201 a 800 addetti: 1 ulteriore voto per ogni 75 addetti o frazione;
- da 801 a 2000 addetti 1 ulteriore voto per ogni 85 addetti o frazione;
- oltre 2000 addetti: 1 ulteriore voto per ogni 100 addetti o frazione;

in base al fatturato:

- fascia I: 2 voti
- fascia II: 9 voti
- fascia III: 12 voti
- fascia IV: 20 voti
- fascia V: 45 voti

- b) per i Soci aggregati:

in base agli addetti:

- fino a 200 addetti: 1 voto

- da 201 a 2000 addetti: 1 ulteriore voto ogni 200 addetti o frazione

in base al fatturato:

- fascia I: 1 voti
- fascia II: 2 voti
- fascia III: 3 voti
- fascia IV: 5 voti
- fascia V: 7 voti

5. In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole Imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.
6. Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.
7. Tali Soci possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio su delibera del Consiglio Direttivo;
 - b) in via straordinaria:
 - su richiesta del Presidente di Federchimica o di Assogastecnici;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale delle Imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli del presente Regolamento e per lo scioglimento del Gruppo;
 - c) in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
2. La richiesta da parte dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente.

2. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea è convocata dal componente più anziano per carica del Consiglio Direttivo; in caso di parità, dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente del Consiglio Direttivo attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio al suo domicilio dichiarato almeno quindici giorni prima della data della riunione in prima convocazione.
4. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
5. Nell'avviso devono essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
6. Copia delle convocazioni viene trasmessa a Federchimica e ad Assogastecnici.
7. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.
8. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
3. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
4. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione gli Organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
5. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Regolamento, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 27.
7. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento e allo scioglimento del Gruppo, si applicano gli artt. 27 e 28.
8. Ai fini dello scrutinio, le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.
9. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Consiglio Direttivo; in caso di parità dal più anziano di età.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
4. Funge da Segretario, il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o di impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 22;
 - b) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 18;
 - d) determinare le direttive di massima dell'attività del Gruppo, le politiche generali dei Settori merceologici di cui all'art. 1 ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi del Gruppo;
 - e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
 - f) approvare i contributi;
 - g) approvare le modificazioni del Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Federchimica e di Assogastecnici e con le modalità previste dall'art. 27;
 - h) sciogliere il Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 28;

- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente;
 - c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 24;
 - d) dai componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non inferiore a due e non superiore a dieci. Ciascun Socio vota per non più di quattro quinti dei candidati eligendi.
2. È richiesto a ciascun componente di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Decade automaticamente dalla carica il componente la cui Impresa di appartenenza non risultasse più aderente al Gruppo.
4. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente.
6. Possono essere rieletti per tre ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo.
7. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 24 comma 7.
8. Il Consiglio Direttivo esprime, nella sua composizione, la rappresentatività del Gruppo merceologico.
9. Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un rappresentante. Questa disposizione non si applica nel caso dell'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica.
10. Nel caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra, su

proposta del Presidente, mediante cooptazione.

11. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
12. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria:
 - quando lo ritenga opportuno il Presidente;
 - ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti;
 - su invito del Presidente di Federchimica;
 - su richiesta del Presidente di Assogastecnici.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica del Consiglio Direttivo, in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio Direttivo attesta l'assenza.
3. La convocazione avviene mediante lettera, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima dalla data della riunione.
4. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
6. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
7. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
11. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
12. Per quanto attiene le elezioni relative agli Organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei Soci.
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di quest'ultimo dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per carica presente; in caso di parità dal più anziano di età.
14. Decadono dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive.
15. I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.
16. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti.
17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
18. Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente il Consiglio Direttivo, o un funzionario dell'Associazione, nominato da chi presiede.
19. Al Consiglio Direttivo partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di Assogastecnici.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica, da Assogastecnici e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:
 - a) proporre all'Assemblea il Presidente del Gruppo con le modalità previste all'art. 22;
 - b) eleggere su proposta del Presidente il Vice Presidente venuto a mancare durante il mandato in carica per motivi diversi dalla scadenza.
 - c) eleggere, su proposta del Presidente, nuovi componenti elettivi del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;

- d) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei Soci;
- e) promuovere ed attuare quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo;
- f) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei settori merceologici al fine di dare indirizzo organico all'azione del Gruppo;
- g) costituire Gruppi di Lavoro, Comitati Tecnici, Commissioni per determinati scopi e lavori e nominarne i coordinatori;
- h) nominare, per i problemi di specifico interesse del Gruppo, quando occorra tramite Federchimica e/o Assogastecnici, comunque dandone sempre informazione alle stesse, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
- i) esaminare il rendiconto consuntivo e il budget, da sottoporre all'Assemblea;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- k) proporre all'Assemblea le modificazioni al presente Regolamento da apportare secondo le modalità previste dall'art. 27;
- l) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5 del presente Regolamento;
- m) approvare convenzioni di natura Organizzativa;
- n) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità previste dall'art. 14.

ART. 21

PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.
3. Il Presidente è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
4. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.
5. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dall'art. 22.
6. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo di Assogastecnici in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Direttivo" dello Statuto dell'Associazione.

7. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.
8. Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal Regolamento ed è investito dei poteri di rappresentanza del Gruppo.
9. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione informandone il Consiglio Direttivo, al quale verranno sottoposte per la ratifica alla prima riunione dell'Organo.
10. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
11. Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Assogastecnici e di Federchimica, ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo Organico all'azione federativa.
12. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione degli Organi del Gruppo.
13. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.
14. Il Presidente propone all'Assemblea il Vice Presidente.
15. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica del Consiglio Direttivo; in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio Direttivo attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
16. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente ne svolge temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
17. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi.
18. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di Designazione.
19. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato.

20. Il Presidente o in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore di Assogastecnici e dal Segretario del Gruppo. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.
21. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.

ART. 22

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di Designazione del Presidente.
2. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria.
3. Della Commissione non possono far parte il Presidente ed il Vice Presidente in carica.
4. La Commissione di Designazione è composta dagli ultimi tre Past President. In mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, la Commissione viene completata con Componenti individuati tra i precedenti Past President, in ordine cronologico.
5. In mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, tra i precedenti Vice Presidenti in ordine cronologico. In caso di più soggetti interessati, entra a far parte della Commissione il più anziano di età.
6. In mancanza o nell'impossibilità anche di uno o più di questi, tra i precedenti Componenti il Consiglio Direttivo in ordine cronologico. In caso di più Componenti in possesso dei medesimi requisiti, entra a fare parte della Commissione il più anziano di età.
7. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
8. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
9. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, riguardanti le candidature che, in ogni

caso, non possono essere superiori a due.

10. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
11. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
12. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
13. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
14. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
15. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 23

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto, nell'anno di elezione del Presidente, su proposta del Presidente, dall'Assemblea. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 18 comma 2.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del Gruppo.
3. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.
4. Il Vice Presidente dura in carica tre anni e scade contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di quest'ultimo, per motivi diversi dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.
5. Nel caso venga a mancare il Vice Presidente durante il triennio di carica, esso è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 24

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

1. Le cariche associative di cui al presente Regolamento sono riservate ai rappresentanti dei Soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto di Federchimica.
2. La carica di Presidente del Gruppo non può essere cumulata con quella di Presidente o Vice Presidente di Assogastecnici.
3. I rappresentanti delle Imprese associate in qualità di Soci aggregati, di cui all'art. 4, non possono essere eletti alle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di componenti il Consiglio Direttivo.
4. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 29 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
6. Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lett. b), c) e d) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.
7. Al fine di garantire la puntuale applicazione degli effetti organizzativi, la rotazione prevista all'articolo 18, commi 6 e 7, può essere derogata laddove la base associativa del Gruppo non superi il numero di 20 Imprese associate.
8. La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.
9. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 25

SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo di Assogastecnici, d'intesa con Federchimica, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 20 "Attribuzioni del Consiglio Direttivo" e dall'art. 29 "Gruppi Merceologici" dello Statuto di Assogastecnici, nonché dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.

2. Il Segretario partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi di Gruppo.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 26

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

1. Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e il budget e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
2. Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi ai competenti Organi di Assogastecnici e di Federchimica.
3. Il rendiconto consuntivo e il budget sono rilevabili dal fascicolo di bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.
4. Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglIMENTO DEL GRUPPO

ART. 27

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le modificazioni del presente Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Assogastecnici e di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum - nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto da Federchimica - con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
3. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 28

SCIoglIMENTO

1. Quando venga domandato lo scioglimento del Gruppo da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti Soci, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla Legge.
4. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 29

ADEGUAMENTO

1. Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione e/o di Assogastecnici che producano effetti sul funzionamento del Gruppo le stesse si considerano immediatamente operative. Il Gruppo dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica e/o di Assogastecnici.

ART. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni degli Statuti di Assogastecnici e di Federchimica.
2. Fatta eccezione per le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Federazione spetta ai tre Proviviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Federchimica e le Associazioni di settore;
 - b) Federchimica e i Soci;
 - c) le Associazioni di settore fra loro;
 - d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
 - e) le Associazioni di settore e i Soci;
 - f) i Gruppi merceologici fra loro;
 - g) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - h) i Soci.